

*Società Instrumentation Laboratory S.p.A.
con sede legale in Milano, Viale Monza, 338*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SOCIETA’
INSTRUMENTATION LABORATORY**

PARTE GENERALE

REV. 4.0 - Novembre 2020

(in conformità al d.lgs. 8.6.2001 n. 231 disciplinante gli “*illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali*” e successive integrazioni e modificazioni)

INDICE

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER I FATTI DI REATO COMMESSI DA SOGGETTI OPERANTI IN POSIZIONI APICALI O SUBORDINATE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA.	4
2. LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO IN GRADO DI PREVENIRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CUI ALL'ART. 6 COMMA II° D.LGS. 8.6.2001 N. 231. 11	
3. L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	12
4. L'INDIVIDUAZIONE IN CONCRETO DELLE SINGOLE AREE AZIENDALI "A RISCHIO". MAPPATURA DEI CONTROLLI GIÀ ESISTENTI (RINVIO).	12
5. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IL S.P.A.	13
6. LA STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IL S.P.A.	15
7. I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IL S.P.A.	15
8. LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IL S.P.A.	15
9. L'ATTIVITÀ SVOLTA DA IL S.P.A.	16
10. L'ASSETTO ISTITUZIONALE DI IL S.P.A.	19
11. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI IL S.P.A.	19
12. IL CODICE ETICO E LE <i>POLICIES DI COMPLIANCE</i> DEL GRUPPO WERFEN.	19
13. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: IDENTIFICAZIONE DEI SUOI COMPONENTI.	20
13.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI IL S.P.A.: LA SUA COMPOSIZIONE E IL PROCESSO DECISIONALE	22
13.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: MODALITÀ DI NOMINA E DURATA IN CARICA	24
13.3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E MOTIVI DI REVOCA	25
13.4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: LE FUNZIONI E I POTERI.	27
13.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.	29
13.6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: <i>REPORTING</i> NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI SOCIETARI.	29
13.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: <i>REPORTING</i> NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	30
13.8 L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI "RESPONSABILE" PRESSO IL S.P.A. E DI "REFERENTE" PRESSO LE SOCIETÀ TERZE, LEGATE A IL S.P.A. DA CONTRATTI DI SERVIZIO	34

14. DIFFUSIONE DEL MODELLO	35
15. FORMAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE	36
16. INFORMATIVA A CONSULENTI ESTERNI, FORNITORI E PARTNERS.	37
17. IL SISTEMA DISCIPLINARE	38
17.1 IL SISTEMA DISCIPLINARE: SANZIONI PREVISTE PER I LAVORATORI SUBORDINATI.....	38
17.2 IL SISTEMA DISCIPLINARE: SANZIONI PREVISTE PER I DIRIGENTI E GLI AMMINISTRATORI.....	40
17.3 IL SISTEMA DISCIPLINARE: MISURE DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI.....	41

1. La responsabilità amministrativa degli enti per i fatti di reato commessi da soggetti operanti in posizioni apicali o subordinate all'interno dell'azienda

L'entrata in vigore del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231, disciplinante la *“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, segna un momento di innovazione significativa nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico penale.

Il provvedimento legislativo in oggetto istituisce, infatti, per la prima volta, una forma di responsabilità amministrativa (in realtà, un *tertium genus* di responsabilità, rispecchiante altresì i tratti di una responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche, per i fatti di reato materialmente commessi da soggetti inseriti stabilmente nell'organizzazione dell'ente.

Sicché, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato, si colloca un'autonoma responsabilità dell'ente per il fatto altrui.

I soggetti destinatari della nuova disciplina sono *“gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

Le disposizioni non si applicano *“allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

L'ente non è, tuttavia, chiamato a rispondere per ogni reato commesso da soggetti aziendali, ma solo per quei reati che sono previsti tassativamente dal nuovo decreto legislativo, ampliato in forza della normativa emanata successivamente al decreto stesso (cfr. riferimenti normativi in appendice).

Dalla congiunta valutazione dei provvedimenti legislativi richiamati e recepiti nel d. lgs. 231/2001, discende l'elencazione di una serie di fatti di reato, in relazione ai quali potrà configurarsi, sussistendone le condizioni richieste dal dettato normativo, una responsabilità amministrativa a carico dell'ente.

Trattasi, in sintesi, delle fattispecie criminose riconducibili alle seguenti categorie di reato:

- reati contro la Pubblica Amministrazione e, segnatamente, corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), peculato (art. 314, primo comma cod. pen.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod.

pen.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea), malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 356 c.);

- reati cosiddetti societari e, segnatamente, false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.), falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.)¹, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.p.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.), aggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

- reati in materia tributaria e, nello specifico, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

¹ L'art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha da ultimo abrogato l'art. 2623 c.c., che puniva il reato di falso in prospetto. La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (Falso in prospetto) del d.lgs. 58/1998. Peraltro, l'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 richiama, tuttora, la norma civilistica abrogata (art. 2623 c.c.), mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005 nel d.lgs. 58/1998. Alla luce del descritto mutamento normativo, sembra dunque che l'ente non possa più essere chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 25-ter, per il reato di falso in prospetto, di cui all'abrogato art. 2623 c.c...

(art. 11 d.lgs. n. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) (art. 25-*quinqüesdecies* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019 e modificato dall'art. 5 d.lgs. 14.7.2020 n. 75);

- reati contro la fede pubblica e, precisamente, falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;

- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York;

- reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, distribuzione o pubblicità, anche per via telematica, di materiale pornografico avente ad oggetto minori, sfruttamento di minori ai fini di produzione di materiale pornografico, adescamento e sfruttamento sessuale di minori, cessione e detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, organizzazione di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile; delitti di mutilazione degli organi genitali femminili;

- reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;

- se commessi nella forma del "*reato transnazionale*"² (fattispecie coniata dalla l. n. 146/2006), i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

² Per "*reato transnazionale*" si intende "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*" (cfr. art. 3 l. 146/2006).

mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 *ter* e 5 d.lgs. 286/98);

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (fattispecie introdotte in virtù dell'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123);

- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);

- reati informatici e, segnatamente, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- *ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- *quater* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare (art. 617- *quinquies* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- *quinquies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- *bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- *ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- *quater* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- *quinquies* c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- *quinquies* c.p.) (fattispecie introdotte in virtù della l. 18.3.2008, n. 48);

- delitti di criminalità organizzata e specificamente: associazione a delinquere, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- delitti contro l'industria e il commercio e, segnatamente: reati di turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati, mediante usurpazione di titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore e, precisamente: reati di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, di duplicazione abusiva, vendita, detenzione a scopo commerciale, locazione di programmi informatici o di banche dati informatizzate, di duplicazione abusiva, diffusione o trasmissione in pubblico, di opere cinematografiche, di sequenze di immagini in movimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, di mancato assolvimento o di falsa attestazione nell'assolvimento degli obblighi SIAE, nonché di produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, a scopi fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- reati cosiddetti ambientali: art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), art. 137 d.lgs. 152/2006 (scarico illegale di acque reflue industriali), art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni), art. 257 d.lgs. 152/2006 (omessa bonifica dei siti), art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006 (trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti), art. 259 comma 1 D.L.vo 152/2006 3 art. 452- quaterdecies c.p. come inserito dall'art. 7 d.lgs. 1.3.2018 n. 21 (traffico illecito di rifiuti), art. 260 d.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), art. 279 comma 5 d.lgs.

152/2006 (violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività), artt. 1, 2 e 6 l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione), art. 3 bis l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati), art. 3 comma 6 l. 549/93 e successive modificazioni (violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), art. 8 d.lgs. 202/2007 (inquinamento doloso provocato dalle navi), art. 9 d.lgs. 202/2007 (inquinamento colposo provocato dalle navi).

- reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento, ai sensi del d.lgs. 109/2012.

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);

- istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (legge Europea 20.11.2017 n. 167);

- reati previsti in materia di contrabbando, ai sensi del d.p.r. 23.1.1973, n. 43 (art. 25 *sexiesdecies* d.lgs. 231/2001).

In appendice al presente Modello Organizzativo, sono elencati i reati presupposto richiamati dal d.lgs. 231/2001 e le relative sanzioni previste.

Ad oggi l'ente è chiamato a rispondere unicamente, nel caso in cui una delle fattispecie criminose menzionate venga commessa dal soggetto aziendale operante in posizione apicale o subordinata.

Quanto ai **criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa all'ente**, deve sinteticamente osservarsi quanto segue:

1. in merito ai criteri **oggettivi** di attribuzione all'ente della responsabilità amministrativa, tre sono le condizioni previste dal d.lgs. 231/2001 che consentono di collegare, ai fini della responsabilità, il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso “*nell'interesse*” o “*a vantaggio*” dell'ente;
- gli autori devono essere persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all'ente (di vertice o subordinata);

- tali soggetti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Nell'ipotesi in cui gli autori del reato abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, la responsabilità dell'ente è infatti esclusa.

Invero, il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo di soggetti diversi dall'ente recide il collegamento che riconduce il fatto criminoso alla persona giuridica. In tal caso, rimane del tutto indifferente anche l'eventuale vantaggio che l'ente può aver comunque tratto dal reato.

Per contro, nel caso in cui l'autore materiale abbia agito anche solo parzialmente nell'interesse dell'ente, il reato commesso darà comunque luogo a responsabilità amministrativa dell'ente medesimo.

2. in merito ai criteri **soggettivi** di attribuzione della responsabilità all'ente, i parametri da valutare variano, a seconda che il reato sia commesso da un soggetto aziendale operante in posizione di vertice ovvero da un soggetto aziendale operante in posizione subordinata.

- Se il reato è stato commesso da **persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, dirigenza**, l'esenzione da responsabilità dell'ente discende dalla prova delle seguenti quattro circostanze:

1 - che, prima della commissione del fatto, siano stati efficacemente adottati Modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;

2 - che il compito di vigilare sul funzionamento dei Modelli anzidetti sia stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3 - che gli autori del reato abbiano tenuto le condotte illecite, eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione predisposti;

4 - che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo.

L'intento del legislatore è, infatti, quello di ancorare la responsabilità dell'ente alla mancata adozione o al mancato rispetto di misure precauzionali, finalizzate a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti aziendali operanti in posizione di vertice e le cui condotte sono espressione della complessiva politica aziendale della società o dell'ente.

- Se il reato è stato commesso da **persone sottoposte all'altrui vigilanza**, operanti in posizione subordinata, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Ciò significa che l'ente, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di avere osservato gli obblighi di vigilanza.

In merito, la legge puntualizza che *“in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La disposizione in oggetto costruisce una sorta di presunzione a favore dell'ente, nel senso che, a differenza dell'ipotesi in cui il reato è commesso da soggetti operanti in posizione di vertice, se il reato è commesso da un lavoratore subordinato, sarà onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione del Modello di Organizzazione.

In entrambe le ipotesi, i Modelli di organizzazione dovranno essere adottati dall'azienda, in fase anteriore alla commissione dei reati.

2. La predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 comma II° d.lgs. 8.6.2001 n. 231

Il punto chiave della nuova disciplina normativa è rappresentato dalla necessità che l'ente predisponga Modelli di organizzazione e gestione, i quali, se adottati in via preventiva, sono in grado di determinare l'esenzione da responsabilità dell'ente.

Il d.lgs. 231/2001 (cfr. art. 6 comma II°) detta le linee guida cui devono rispondere i Modelli in oggetto.

I Modelli di organizzazione devono, in particolare, rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura del rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il rispetto dei protocolli verrà garantito dalla presenza dell'Organismo di Vigilanza, chiamato ad effettuare un controllo e a comminare sanzioni disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni aziendali in vigore.

3. L'adozione del Modello Organizzativo da parte di Instrumentation Laboratory S.p.A.

Da quanto sin qui detto, emerge con chiarezza l'opportunità per Instrumentation Laboratory S.p.A. di predisporre, all'interno dell'azienda, un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (d'ora in poi, anche più brevemente 'Modello'), inteso come raccolta di regole comportamentali, procedure e/o istruzioni specifiche per ambiti "sensibili" individuati e idoneo a prevenire la commissione di reati, sia da parte dei soggetti versanti in posizione apicale, che da parte di persone sottoposte alla direzione e/o vigilanza di questi ultimi.

In accordo con quanto disposto dalle linee guida redatte dalle associazioni di categoria (Confindustria Dispositivi Medici), il Modello adottato da Instrumentation Laboratory S.p.A.:

1. individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati citati;
2. prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
4. istituisce un Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo stesso;
5. introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. L'individuazione in concreto delle singole aree aziendali "a rischio". Mappatura dei controlli già esistenti (rinvio).

La predisposizione delle regole comportamentali, delle procedure e/o istruzioni specifiche e, in generale, delle misure di prevenzione e controllo richiede un preliminare censimento dei processi sensibili o “a rischio”, sì da individuare quali tra essi appaiano astrattamente interessati dalle potenziali casistiche di reato previste dal d.lgs. 231/2001 e, dunque, coinvolti dal rischio di commissione degli illeciti che comportano una responsabilità per la persona giuridica.

In proposito, va opportunamente rilevato come non appaia in concreto ipotizzabile la creazione di un sistema di controllo interno tale da eliminare del tutto l’eventualità di situazioni di rischio; tuttavia, l’obiettivo che Instrumentation Laboratory S.p.A. si propone di perseguire con l’adozione del Modello è quello, comunque, di ridurre al massimo ogni e qualunque rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale. Al fine di realizzare efficacemente una mappatura del rischio aziendale, si è proceduto ad identificare, con riferimento ai processi sensibili o “a rischio” individuati, le potenziali modalità attuative dei singoli illeciti tassativamente contemplati dalla normativa, sì da elaborare un Modello generale di salvaguardia che si attagli efficacemente alla peculiare realtà aziendale e che appaia in concreto idoneo a ridurre le probabilità di commissione dei reati sanzionati.

L’identificazione dei processi aziendali coinvolti dalle potenziali casistiche di reato di cui al d.lgs. 231/2001 è stata effettuata sulla base delle ipotesi delittuose enucleate analiticamente al paragrafo 1 del presente Modello e richiamate, all’interno della Parte Speciale del presente Modello.

5. Le componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IL S.p.A.

Il Modello di IL S.p.A. rappresenta uno strumento di tipo dinamico, in quanto è destinato: i) ad evolversi nel tempo, in caso di sopravvenute variazioni nell’organizzazione societaria ovvero di modifiche legislative; ii) ad integrarsi con le misure di controllo già presenti in società, così da evitare inutili duplicazioni ovvero sovrapposizioni di cautele già in essere.

Il sistema di organizzazione, gestione e controllo di IL S.p.A. così descritto, si articola nelle seguenti componenti:

- una *corporate governance* e un’organizzazione societaria, coerenti con la natura e la dimensione della società e con il tipo di attività effettuata e tali: (i) da garantire lo svolgimento dell’attività aziendale, nel rispetto della legge; (ii) da assicurare

una chiara identificazione delle funzioni aziendali ivi operanti ed una chiara attribuzione di compiti; (iii) da garantire il rispetto del principio di segregazione dei ruoli, nella gestione delle principali attività, in modo che nessun soggetto possa operare in maniera autonoma, su un intero processo; (iv) da consentire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni della società; (v) da individuare ed eliminare, tempestivamente, situazioni di rischio;

- il Codice Etico del Gruppo Werfen, diretto a stabilire i principi etici e le regole di condotta che tutti i soggetti, operanti, a vario titolo, in nome e per conto del Gruppo Werfen e delle sue affiliate, sono tenuti a rispettare, nella conduzione dell'attività aziendale;
- la mappatura dei processi sensibili, per ciascuna area aziendale individuata, all'interno della Parte Speciale del presente Modello;
- l'individuazione delle misure di controllo e di prevenzione del "rischio reato", in vigore presso IL S.p.A.;
- i flussi informativi tra le funzioni societarie e l'Organismo di Vigilanza, al fine di informare, in merito: i) all'organizzazione societaria ed alla relativa evoluzione; ii) alle procedure o istruzioni esistenti, con riferimento ai processi sensibili; iii) ai controlli effettuati, in chiave di prevenzione del "rischio reato";
- l'informazione e la formazione, in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
- il sistema disciplinare, diretto a sanzionare la violazione o l'omessa applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, munito di ampia autonomia decisionale e di spesa, al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e di curarne, altresì, l'aggiornamento.

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, IL S.p.A. intende: i) migliorare il proprio sistema di *corporate governance*; ii) predisporre un sistema di prevenzione e controllo, al fine di ridurre il rischio di commissione di reati connessi all'esercizio dell'attività aziendale; iii) determinare in tutti coloro che operano, in nome e per conto di IL S.p.A., nell'ambito dei processi ritenuti sensibili o a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in

un illecito passibile di provvedimenti sanzionatori, sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale), sia a carico della società (responsabilità amministrativa, ai sensi del d.lgs. 231/2001); iv) migliorare il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutela ambientale.

6. La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IL S.p.A.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è costituito da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive la struttura del Modello.

La Parte Speciale identifica i processi ritenuti sensibili presso IL S.p.A., all'interno delle varie aree aziendali e le fattispecie di reato astrattamente riconducibili ai processi individuati.

Ciò, naturalmente, non esclude che, nel caso di introduzione di nuovi reati presupposto, IL S.p.A. non provveda, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio, per verificare se, all'interno della sua realtà aziendale, sussista un potenziale rischio di commissione anche delle fattispecie di reato di nuovo conio.

Nel caso in cui si ravvisi la necessità di aggiornare il Modello, il Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. provvederà ad integrare la Parte Speciale, approvando le varie revisioni, con apposite delibere consiliari.

7. I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IL S.p.A.

Le prescrizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applicano agli organi societari di IL S.p.A. ed ai loro componenti, alle risorse umane aziendali, ai fornitori, agli appaltatori, ai distributori, agli agenti, nonché agli eventuali consulenti, coinvolti nella gestione dei vari processi sensibili.

Il Modello Organizzativo ed i suoi contenuti sono comunicati ai Destinatari, con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza.

8. Le modifiche e le integrazioni Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IL S.p.A.

L'art. 6 comma 1 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato, a cura dell' "*organo dirigente*".

E', dunque, il Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. che approva il Modello

Organizzativo e le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) l'inserimento, nel presente documento, di ulteriori capitoli di Parte Speciale; (ii) l'eventuale soppressione di alcune parti del Modello; (iii) l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle regole di condotta e delle misure di prevenzione ivi contenute.

Fermo quanto detto, l'Amministratore Delegato di IL S.p.A. avrà la facoltà di apportare al testo, eventuali modifiche o integrazioni di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

In tal caso, l'Amministratore Delegato riferirà, prontamente, al Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. e all'Organismo di Vigilanza, in merito alle eventuali modifiche introdotte.

L'Organismo di Vigilanza di IL S.p.A. avrà, a sua volta, la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione, eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Modello Organizzativo.

A seconda del tipo di modifica proposta, la stessa sarà comunicata, direttamente, all'Amministratore Delegato ovvero da quest'ultimo sottoposta all'approvazione dell'intero Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A..

9. L'attività svolta da IL S.p.A.

Instrumentation Laboratory S.p.A. è azienda leader nel settore della progettazione, produzione, commercio e distribuzione nel mondo, di dispositivi medici per la diagnostica in vitro. Tali dispositivi sono espressione della tecnologia più avanzata, identificabile in alta qualità, affidabilità e sicurezza per l'utilizzatore ed il paziente.

L'attività si svolge presso la sede legale ed operativa, situata in Milano, Viale Monza, 338. La società è, inoltre, dotata di sei unità locali, situate, rispettivamente, a Roncello (MB), Ascoli Piceno, Firenze, Napoli, Roma e Tremestieri Etneo (CT). Presso l'unità sita in Roncello, si trova un deposito di prodotti finiti; presso l'unità sita in Ascoli Piceno ha sede uno stabilimento di produzione e presso le restanti unità, si trovano uffici.

La clientela di riferimento di IL S.p.A., nel territorio italiano, è composta da persone giuridiche private, quali cliniche o laboratori di analisi, nonché da enti ospedalieri e da altre persone giuridiche pubbliche. I rapporti commerciali si formalizzano tramite la stipulazione di contratti di diritto privato semplici ovvero tramite contratti ad evidenza

pubblica, a seguito dell'aggiudicazione di pubblici incanti, licitazioni private, appalti-concorso e trattative private.

Per quanto riguarda il territorio estero, Instrumentation Laboratory S.p.A. commercializza i prodotti del gruppo Werfen mediante accordi di distribuzione sottoscritti con entità private che hanno sede nei mercati di vendita esteri, quali, a titolo di esempio, Europa dell'Est, Medio Oriente e Africa. I distributori gestiscono il rapporto di vendita direttamente con il cliente finale in autonomia e indipendentemente da Instrumentation Laboratory S.p.A..

Nell'esercizio della propria attività, Instrumentation Laboratory S.p.A. è munita di molteplici certificazioni e, segnatamente, delle certificazioni di seguito richiamate:

i) Certificazione 9001:2015 avente ad oggetto *“commercializzazione, vendita, marketing, servizi post-vendita e assistenza tecnica di sistemi e di soluzioni IT per la diagnostica in vitro. Commercializzazione di dispositivi medici monouso sterili. Movimentazione, stoccaggio e distribuzione di dispositivi diagnostici in vitro”*;

ii) Certificazione UNI CEI EN ISO 14001:2015 avente ad oggetto *“servizi di logistica integrata per dispositivi diagnostici in vitro e dispositivi medici. Movimentazione, stoccaggio a temperatura controllata e refrigerata, confezionamento e imballaggio per il trasporto”*;

iii) Certificazione UNI CEI EN ISO 13485:2016 avente ad oggetto la *“vendita, marketing e servizi post - vendita di reagenti, strumenti e software per la diagnostica in vitro e dispositivi medici non attivi non impiantabili per incisione. Movimentazione, stoccaggio, imballaggio e distribuzione di reagenti per la diagnostica in vitro. Etichettatura, verifica, movimentazione, stoccaggio, imballaggio e rilascio conto terzi di reagenti per la diagnostica in vitro. Erogazione di servizi di movimentazione, stoccaggio, imballaggio e di dispositivi medici impiantabili non attivi. Progettazione, fabbricazione e immissione in commercio di reagenti e strumenti diagnostici in vitro per analisi di chimica clinica e farmacotossicologia e produzione conto terzi di reagenti per la diagnostica in vitro”*.

L'identificazione del tipo di attività svolta da Instrumentation Laboratory S.p.A. consente, pertanto, di individuare delle potenziali connessioni con alcune fattispecie di reato, previste dal decreto legislativo 231/2001 e sopra richiamate (reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; reati societari e fiscali; reati informatici e di trattamento illecito dei dati; reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e autoriciclaggio; reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; reati

in materia di violazione dei diritti d'autore; reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; reati ambientali; reati contro l'industria e il commercio), posto che essa:

- presuppone l'instaurarsi di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- comporta l'adempimento di rilevanti incombenzi di natura amministrativa, finanziaria e fiscale, nell'interesse della società;
- comporta il quotidiano utilizzo di sistemi informatici e, in genere, di risorse informatiche aziendali;
- si sostanzia nell'esecuzione di prestazioni (vendita, installazione, assistenza tecnica, manutenzione), a cura di risorse umane aziendali, assoggettate agli obblighi previsti dalla normativa vigente, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela ambientale, nonché di tutela della proprietà intellettuale;
- si sostanzia, prevalentemente, nell'importazione e nella distribuzione di prodotti (dispositivi medici) che recano il marchio di aziende consociate del Gruppo Werfen e di prodotti di cui è azienda distributrice in Italia, sempre recanti il marchio delle società titolari degli stessi; in aggiunta, si sostanzia nella produzione di strumenti e reagenti di farmacotossicologia, in qualità di fabbricante legale, secondo la regolamentazione applicabile ai dispositivi medici relativamente alla marcatura CE del prodotto;
- presenta gli ulteriori ordinari profili di rischio, connessi all'esercizio di un'attività di natura commerciale ed imprenditoriale.

10. L'assetto istituzionale di IL S.p.A.

Instrumentation Laboratory S.p.A. è una società per azioni, posseduta dal socio unico Werfen Holding S.L.U. e fa parte del Gruppo multinazionale Werfen.

L'assetto istituzionale societario risulta caratterizzato da una chiara delimitazione delle figure apicali e dei relativi poteri.

Instrumentation Laboratory S.p.A. è retta da un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, composto dai consueti organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Assemblea dei Soci. Il controllo contabile è demandato ad una Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, attualmente, da tre membri e, segnatamente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due ulteriori Consiglieri Delegati.

Presso IL S.p.A. opera, altresì, un Direttore Generale che riveste la qualifica di datore di lavoro della società.

11. L'assetto organizzativo di IL S.p.A.

L'assetto organizzativo societario di IL S.p.A. risulta puntualmente descritto, all'interno dell'organigramma generale e degli organigrammi di dettaglio, in vigore presso IL S.p.A., ai quali si rinvia.

12. Il Codice Etico e le *policies di compliance* del Gruppo Werfen

Nel ruolo di affiliata del Gruppo multinazionale Werfen, Instrumentation Laboratory S.p.A. attua, nello svolgimento della quotidiana attività aziendale, gli indirizzi, le politiche e le linee guida, in vigore presso il Gruppo, diretti a garantire una gestione dell'attività sociale, rispettosa dei principi di legalità, integrità, rispetto per le persone, onestà e umiltà, leadership e management, *teamwork*, innovazione, qualità ed eccellenza, tutela della riservatezza e tutela dei diritti individuali di tutte le risorse umane, nonché di ogni altro soggetto che sia chiamato ad operare, in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo.

Il Codice Etico di Gruppo valorizza e descrive i cosiddetti valori del Gruppo e i principi generali di comportamento che permeano tutta la filosofia del Gruppo (e, dunque, anche quella di IL S.p.A.), allo scopo di orientare le condotte aziendali di tutte le società affiliate, verso il rispetto di tali principi.

Si tratta di valori fondamentali che IL S.p.A. riconosce come propri e che devono essere rispettati, da tutti i Destinatari.

Le *policies di compliance* del Gruppo Werfen disciplinano le conformità a determinate regole da parte del Gruppo e delle sue affiliate, ivi compresa IL S.p.A..

Le prescrizioni contenute nel presente Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo si integrano, pertanto, con quelle del Codice Etico e delle *policies di compliance* del Gruppo in vigore, anche se il Modello, per le finalità che intende perseguire in attuazione del Decreto, assume una portata diversa rispetto al Codice medesimo.

Sotto tale profilo, infatti:

(i) Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato, in via autonoma ed è suscettibile di applicazione, sul piano generale, da parte della società, allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza, da parte di tutti i Destinatari;

(ii) il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde, invece, alle specifiche finalità previste dal d.lgs. 231/2001 ed è diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, per fatti che, laddove commessi, nell'interesse o a vantaggio, di IL S.p.A., potrebbero comportare il riconoscimento di una responsabilità amministrativa della società, in base alle disposizioni del medesimo Decreto.

13. L'Organismo di Vigilanza: identificazione dei suoi componenti

La concreta ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può prescindere dalla creazione di un Organismo chiamato ad esercitare le funzioni di sorveglianza e di aggiornamento del Modello medesimo, all'interno dell'organizzazione aziendale.

In tal senso, il dettato normativo è inequivoco, posto che l'articolo 6, comma 1°, lett. b) d.lgs. 231/2001 dispone che, ai fini dell'esenzione da responsabilità, l'ente è tenuto a provare, non solo di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello, bensì anche di avere istituito un Organismo dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*", chiamato a curarne l'osservanza e l'aggiornamento.

Quanto alle caratteristiche proprie dell'Organismo di Vigilanza, le stesse possono sintetizzarsi nelle seguenti:

- deve trattarsi di una struttura organizzativa interna alla società, così come si desume dalla locuzione "*Organismo dell'ente*";
- deve possedere le necessarie caratteristiche dell'autonomia operativa e di *budget*, le quali consentono all'Organismo di poter effettivamente operare per il raggiungimento del suo scopo istituzionale, vigilando senza condizionamenti, con obiettività e serenità di giudizio. In detta prospettiva l'Organismo di Vigilanza deve riportare direttamente ai vertici societari;
- non deve essere composto, o comunque non è opportuno che sia composto, dai componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale né, più in generale, dai supremi organi dirigenti. Ciò si ricava, *a contrariis*, dall'art. 6 comma IV° d.lgs. citato, che introduce un'eccezione a tale implicita regola, in favore degli enti di piccole dimensioni.

Sarebbe, inoltre, auspicabile che, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, venissero scelti soggetti, muniti di elevata professionalità che, pur collocati in posizione apicale a livello aziendale, non siano già investiti di innumerevoli altre attività operative

all'interno della società, posto che lo svolgimento della funzione di revisione interna deve avvenire in termini continuativi e nel rispetto dell'obiettività di giudizio in sede di verifica; deve trattarsi, altresì, di soggetti che abbiano un accesso diretto al vertice dell'azienda.

Ritornando alla norma di cui all'art. 6 comma I° lett. b) d.lgs. 231/2001, già si è detto come il testo normativo attribuisca all'Organismo di Vigilanza "*dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*", il compito di: i) vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; ii) curare l'aggiornamento dei modelli.

Sul piano funzionale, quindi, la legge delinea un Organismo di Vigilanza orientato all'esercizio di distinte funzioni, che coesistono al suo interno:

- una funzione di **controllo** i) sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato; ii) sulla sua concreta idoneità ed adeguatezza, vale a dire sulla sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti e sanzionati; iii) sulla sua efficace attuazione, intesa come perdurante rispondenza del Modello all'organizzazione aziendale;
- una funzione di **consulenza**, finalizzata ad un adeguamento del Modello, anche in termini modificativi, alle esigenze di prevenzione.

Dette funzioni delimitano il perimetro entro il quale i poteri discrezionali e di iniziativa dell'Organismo di Vigilanza possono essere liberamente esercitati e, di conseguenza, individuano la sfera di autonomia dell'Organismo.

Quanto alla composizione, anche alla luce delle molteplici interpretazioni dottrinali, appare opportuno che l'Organismo di Vigilanza non sia unipersonale, bensì composto da almeno due soggetti e, dunque, collegiale.

Invero, la collegialità rappresenta una garanzia di maggior ponderatezza nelle delicate decisioni che l'Organo è chiamato ad assumere nella quotidianità aziendale, soprattutto in vista degli ampi poteri attribuiti allo stesso, destinati ad incidere sull'organizzazione societaria e sulla vita lavorativa dei singoli funzionari e dipendenti.

13.1 L'Organismo di Vigilanza di IL S.p.A.: la sua composizione e il processo decisionale

In conformità al dettato normativo, IL S.p.A. intende istituire un Organismo di Vigilanza collegiale a composizione mista, composto da quattro soggetti e, precisamente:

- **un Avvocato esperto in materia di diritto penale, in veste di Presidente;**

- **il Direttore Risorse Umane;**
- **il Responsabile Sistema Qualità e Ambiente;**
- **il Compliance Officer del Gruppo Werfen.**

La scelta si appunta sui soggetti menzionati per le seguenti ragioni:

- con riferimento al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in ragione della sua competenza in materia di diritto penale e della sua imparzialità e indipendenza in quanto professionista esterno all'organigramma aziendale;
- con riferimento al Direttore Risorse Umane, in ragione del ruolo di referente da sempre rivestito, nei confronti dei funzionari e dipendenti della società, sia sotto il profilo professionale che strettamente personale, sì da godere della fiducia dell'intero staff di lavoro;
- con riguardo al Responsabile Sistema Qualità e Ambiente, in ragione della sua attitudine al monitoraggio dei processi e delle procedure in vigore in azienda, destinate ad influire sulla qualità dei processi aziendali;
- con riferimento al *Compliance Officer* del Gruppo Werfen, in ragione della sua qualifica presso il Gruppo e, dunque, delle sue specifiche competenze in materia di verifica della conformità normativa.

Le **modalità di svolgimento dell'incarico** e le **decisioni** relative verranno assunte nei seguenti termini:

- i quattro componenti si riuniranno con cadenza bimestrale o cadenza più frequente in caso di ravvisata opportunità; le riunioni avverranno alla presenza di tutti i membri o, in caso di impossibilità, alla presenza della maggioranza dei membri medesimi;
- essi eserciteranno l'ordinaria attività operativa di controllo, nonché l'attività diretta a ricevere informazioni dai responsabili interni dei settori "a rischio", dai funzionari e dipendenti, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dai consulenti esterni e dai revisori contabili;
- le deliberazioni dovranno avvenire all'unanimità, sì da consentire che ogni decisione, da sottoporre al vaglio degli organi dirigenti e destinata ad implicare l'applicazione di sanzioni disciplinari ovvero a comportare modifiche e integrazioni del Modello, sia frutto di valutazione congiunta.

Per una piena aderenza ai dettami del d.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. e non sarà legato alle strutture operative, da alcun vincolo gerarchico.

L'Organismo di Vigilanza avrà, inoltre, **libero accesso** a tutti gli uffici di IL S.p.A., senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o documento e/o dato ritenuto necessario, per l'adempimento del proprio incarico e delle conseguenti attribuzioni.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, ferma restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, da parte del Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A., in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo adottato.

Ad ulteriore garanzia di autonomia dell'Organismo di Vigilanza ed in coerenza con quanto previsto dalla "*Linee Guida di Confindustria*", nel contesto delle procedure di formazione del **budget societario**, il Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle proprie attribuzioni (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I membri dell'Organismo di Vigilanza dovranno, inoltre, possedere adeguati **requisiti di onorabilità** e non versare in ipotesi di **conflitto di interessi**. Idonea informativa sul possesso dei requisiti sopra indicati, sarà fornita al Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A., al momento della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il cui *curriculum vitae* verrà, brevemente, descritto, nel corso della relativa seduta consiliare.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'individuazione ed alla nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni, nonché al *budget* da assegnare all'Organismo di Vigilanza, sono demandate al Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A., sentite le indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza.

L'attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza a soggetti diversi da quelli identificati nel presente documento o la modifica delle funzioni assegnate, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A..

13.2 L'Organismo di Vigilanza: modalità di nomina e durata in carica

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A., con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti.

Nello stesso modo, il Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. provvede alla nomina del Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Il perfezionamento della nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza si determina con l'accettazione, da parte degli stessi, resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera.

Il Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal d.lgs. 231/2001, per ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza, nonché degli ulteriori requisiti descritti, nel presente paragrafo.

Il Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. valuta, periodicamente, l'adeguatezza, dell'Organismo di Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale dell'Organismo di Vigilanza è determinata dal Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. e rimane invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La durata dell'incarico è pari a tre anni, con possibilità di rinnovo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono legittimati a dimettersi dalla carica e possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

13.3. L'Organismo di Vigilanza: cause d'ineleggibilità e motivi di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'**onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità**, nonché dell'assenza delle seguenti cause d'incompatibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità, entro il IV grado, con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, con componenti del Collegio Sindacale e con i Revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

- svolgimento, all'interno della società, di altri incarichi operativi, ossia connessi al potere di adottare decisioni che producano effetti economico- finanziari per la società;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia, in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi, rapporti di credito o debito, estranei all'incarico ricevuto;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale, da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società;
- esercizio di funzioni di amministrazione- nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza- di imprese sottoposte a fallimento o altre procedure concorsuali;
- pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero emissione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), in Italia o all'estero, per delitti richiamati nel d.lgs. 231/2001;
- pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero emissione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel d.lgs. 231/2001, che incidano sulla moralità professionale.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, con l'accettazione della nomina, rilascia alla società, un'apposita dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di incompatibilità.

Le regole dinanzi descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza, in sostituzione di altro membro dell'Organismo stesso.

Se, nel corso dell'incarico, viene a mancare un membro dell'Organismo di Vigilanza (ad esempio, per dimissioni o revoca), gli ulteriori componenti provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A., che provvederà alla nomina del sostituto.

La revoca dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto, potranno avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, presa a maggioranza dei suoi componenti e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tal proposito, per “*giusta causa*” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza, nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quale- a titolo meramente esemplificativo- l'omessa redazione della relazione annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione;
- l'“*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, all'interno dell'organizzazione aziendale, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza, nonché continuità di azione, propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A. potrà, comunque, disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*, prima di provvedere alla revoca dell'Organismo di Vigilanza.

13.4 L'Organismo di Vigilanza: le funzioni e i poteri.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad esercitare le seguenti funzioni:

- monitorare affinché il Modello venga pubblicizzato all'esterno della società, in tutti i rapporti intercorrenti con i consulenti esterni e gli agenti;

- organizzare, in occasione dell'applicazione del Modello, un corso di formazione per il personale dipendente e per i lavoratori autonomi operanti nelle cosiddette aree "a rischio", al fine di illustrare i contenuti delle regole comportamentali, delle istruzioni, delle procedure e delle ulteriori misure di controllo da adottare all'interno dell'azienda;
- svolgere ispezioni, di sua iniziativa ovvero a seguito di segnalazione rilevanti effettuate da terzi, presso tutti i settori aziendali, ivi incluse le cosiddette aree "a rischio", al fine di verificare la corretta ed efficace applicazione del Modello, delle norme comportamentali e delle procedure in esso analiticamente richiamate;
- raccogliere sistematicamente ed aggiornare i *reports* quadrimestrali, trasmessi dai Responsabili interni per le aree a rischio, riassuntivi dell'attività di supervisione e controllo espletate nei relativi settori, in ossequio all'obbligo di informativa di cui all'art. 6 comma II° lett. d) d.lgs. 231/2001; la raccolta e l'aggiornamento dei *reports* dovranno essere finalizzati ad estrarre dati ed informazioni rilevanti, sia al fine di verificare eventuali violazioni del Modello, sia al fine di individuare eventuali carenze applicative dello stesso, così da procedere alle opportune contestazioni disciplinari, ovvero alle integrazioni e/o modifiche;
- raccogliere sistematicamente ed aggiornare gli eventuali *reports* informativi, trasmessi dai Responsabili interni per le aree a rischio, aventi ad oggetto eventuali violazioni accertate in relazione al Modello, nonché eventuali anomalie o atipicità, riscontrate direttamente dal singolo responsabile interno ovvero in virtù delle informazioni trasmesse informalmente dai funzionari, dipendenti e consulenti esterni di IL S.p.A.; la raccolta e l'aggiornamento dei *reports* dovranno essere finalizzati ad estrarre dati ed informazioni rilevanti, sia al fine di verificare eventuali violazioni del Modello, sia al fine di individuare eventuali carenze applicative dello stesso, così da procedere alle opportune contestazioni disciplinari, ovvero integrazioni e/o modifiche;
- comunicare al Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione conclusiva, redatta con cadenza annuale, i dati e le informazioni rilevanti ricavati attraverso ispezioni di propria iniziativa oppure attraverso la raccolta, la lettura e

l'aggiornamento dei *reports* quadrimestrali redatti dai responsabili interni per le aree a rischio e dei *reports* informativi, sì da consentire l'assunzione delle deliberazioni consiliari aventi ad oggetto le eventuali modificazioni e/o integrazioni del Modello adottato;

- comunicare al Consiglio di Amministrazione tutte le violazioni del Modello organizzativo accertate in azienda, tramite la trasmissione all'organo dirigente del report informativo avente come contenuto minimo il nominativo del soggetto responsabile, le condotte accertate e le sanzioni disciplinari suggerite, sì da consentire l'assunzione delle deliberazioni consiliari opportune in merito;
- indire riunioni periodiche con i Responsabili interni per le aree a rischio, sì da verificare l'esistenza di problemi in fase di comprensione, applicazione e adeguata diffusione del Modello all'interno e all'esterno dell'azienda, nonché l'esistenza di esigenze di adeguamento del Modello all'organizzazione societaria e alle finalità di prevenzione dei reati; delle riunioni dovrà essere redatto e conservato, a cura dell'Organismo di Vigilanza, verbale in forma riassuntiva;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Instrumentation Laboratory S.p.A. al rischio di reato;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello, le quali dovranno essere formalmente approvate dell'organo dirigente;

- effettuare periodicamente, attraverso controlli di *routine* e controlli a sorpresa, verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio.

13.5 L'Organismo di Vigilanza: obblighi di riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

Il predetto deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e al regolamento UE n. 2016/679 (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione Dati).

13.6 L'Organismo di Vigilanza: *reporting* nei confronti degli organismi societari.

Come già evidenziato in sede di elaborazione delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, appare opportuno che detto Organo, esercente la duplice funzione di controllo e consulenza, riferisca puntualmente agli organismi societari di vertice, chiamati ad adottare ogni deliberazione necessaria a garantire, in concreto, il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la sua efficace applicazione all'interno dell'organizzazione societaria.

In caso contrario, i rilevanti compiti di vigilanza e di aggiornamento demandati all'Organo di controllo risulterebbero privi di cogenza, perdendo il loro scopo preventivo e il ruolo dell'organismo rimarrebbe fine a se stesso e privo di concreta utilità.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting* verso gli organismi societari:

- la prima, su base continuativa, nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza presenta, annualmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione annuale illustrativa dell'attività di controllo svolta, con indicazione delle verifiche da effettuare nell'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate, al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli Organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

13.7 L'Organismo di Vigilanza: *reporting* nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

La norma di cui all'art. 6 comma II° lett. d) d.lgs. 231/2001 prescrive che i Modelli Organizzativi e Gestionali devono *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

L'art. 6 comma 2 *bis* del Decreto, introdotto dalla legge 30.11.2017 n. 179, avente ad oggetto le *“disposizioni per la tutela degli autori delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza, nell'ambito di un lavoro pubblico o privato”*, prescrive, inoltre, come, all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, debbano essere previsti: i) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o sottoposti, di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2001, di *“presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti, ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante”*; ii) almeno un canale alternativo di segnalazione *“idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”*.

Gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza rispondono, pertanto, alle seguenti finalità:

- verificare la concreta *idoneità* ed *adeguatezza* del Modello di Organizzazione adottato, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e sanzionati, ai sensi del Decreto;

- verificare l'*efficace attuazione* del Modello di Organizzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) del Decreto, vale a dire la sua perdurante rispondenza agli assetti istituzionale ed organizzativo societari e/o all'attività aziendale, sì da modificare i contenuti del sistema di gestione e controllo istituito o da introdurre procedure o controlli aggiuntivi o sopprimere strumenti di controllo divenuti inattuabili o ridondanti, in caso di sopravvenuti mutamenti strategici e/o organizzativi;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza, l'eventuale esistenza di processi societari risultati e/o percepiti come privi in tutto o in parte di presidi adeguati, nonché l'eventuale malfunzionamento di istruzioni operative e/o delle procedure esistenti;
- proporre eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al Modello di Organizzazione in vigore;
- favorire lo svolgimento della funzione di aggiornamento del Modello di Organizzazione, demandata all'Organismo di Vigilanza;
- agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello di Organizzazione, da parte di tutti i Destinatari, sì da (i) verificarne l'*effettività*, intesa come riscontro della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello di Organizzazione adottato e da (ii) accertarne, altresì, le eventuali violazioni, in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari all'uopo introdotte;
- agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza, a tutela dell'integrità della società, anche tramite la segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le finalità sopra evidenziate possono essere perseguite attraverso un flusso informativo che giunga all'Organismo di Vigilanza attraverso due distinti canali:

1° - un primo flusso informativo, proveniente dai singoli responsabili interni per le aree a rischio, i quali hanno l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza quadrimestrale, le risultanze dell'attività di supervisione e controllo esercitata nell'ambito del settore di competenza, nonché eventuali anomalie o atipicità, rilevate attraverso tutte le informazioni in loro possesso e acquisite sia direttamente che attraverso le segnalazioni effettuate dai funzionari, dipendenti o consulenti esterni.

Con riferimento a tale obbligo di comunicazione gravante sui responsabili interni per le aree a rischio, questi ultimi dovranno fornire le informazioni richieste tramite un report

quadrimestrale, specifico per ogni singola area a rischio identificata (cfr. documentazione di riferimento in appendice).

2° - un secondo flusso informativo, rimesso all'iniziativa dei singoli dipendenti, direttori, amministratori o consulenti esterni, diretto a segnalare, senza indugio, qualunque fatto, situazione o evento idonei ad integrare una eventuale violazione della normativa e delle procedure vigenti, nonché a comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi.

Con riferimento a tale facoltà di segnalazione, ogni persona interessata può compilare lo specifico report di segnalazione (cfr. documentazione di riferimento in appendice) oppure inviare direttamente una mail ad uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione ed imparzialità le segnalazioni ricevute, garantendo l'anonimato in ordine al nominativo dell'autore della segnalazione e può svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti all'uopo necessari.

Di seguito sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale:

- le segnalazioni dovranno avere ad oggetto sia condotte presumibilmente integranti, secondo un ragionevole convincimento dell'autore della segnalazione, uno dei reati previsti dal decreto legislativo in oggetto, sia condotte ritenute comunque atipiche, giacché idonee a discostarsi dalle ordinarie prassi aziendali;
- le segnalazioni, sia a cura dei soggetti aziendali, sia a cura dei consulenti esterni e collaboratori dovranno essere rivolte all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza, garantendo l'anonimato in ordine al nominativo dell'autore della segnalazione, valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nel capitolo relativo al sistema disciplinare, previa audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso, come già detto, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le eventuali informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, aventi ad oggetto lo svolgimento di indagini preliminari, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 ed implicanti una responsabilità amministrativa dell'ente;
- i rapporti redatti dai responsabili di funzioni aziendali ritenute “non a rischio” ex d.lgs. 231/2001, nell'ambito dell'attività di controllo espletata, dai quali potrebbero emergere condotte anomale tenute da soggetti aziendali, contraddistinte da profili di criticità rispetto all'osservanza delle prescrizioni di cui al d.lgs. 231/2001.

Le segnalazioni di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo potranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza, i) tramite la casella di posta elettronica dedicata odv231@werfen.com ii) tramite posta ordinaria, all'indirizzo Instrumentation Laboratory S.p.A., Viale Monza, 338, Milano.

L'Organismo di Vigilanza sarà tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La società ha, inoltre, creato un ulteriore canale informatico di segnalazione- vale a dire l'ulteriore canale informatico *intranet* di Werfen, denominato Ethics Channel- attraverso il quale, fermo l'obbligo di segnalazione sopra richiamato, a carico dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tutti potranno segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico e di ogni ulteriore condotta illecita circostanziata, ai sensi e per gli effetti della legge 30.11.2017, n. 179, di cui siano venuti a conoscenza, purché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, tramite compilazione del modulo relativo alla consociata italiana IL S.p.A..

In conformità a quanto previsto dalla legge 30.11.2017, n. 279, è fatto divieto:

- i) di violare le misure a tutela del segnalante;
- ii) di effettuare segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave.

In caso di violazione dei divieti sub i) e ii), il responsabile della violazione potrà incorrere in un illecito disciplinare, sanzionabile secondo quanto prescritto dal

sistema disciplinare adottato nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (cfr. art. 6 comma 2 *bis* lett. d) d.lgs. 231/2001).

E' fatto, altresì, divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie, nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui all'art. 6 comma 2 *bis* d.lgs. 231/2001, può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, all'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (cfr. art. 6 comma 2 *ter* d.lgs. 231/2001).

13.8 L'istituzione della figura di “responsabile” presso IL S.p.A. e di “referente” presso le società terze, legate a IL S.p.A. da contratti di servizio

Fermi restando i flussi informativi, sopra dettagliati, da effettuarsi a cura dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IL S.p.A., nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nominato, è, altresì, istituita, la figura del “responsabile” o “referente”, ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 di IL S.p.A.

Detta figura è tenuta ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di IL S.p.A., i seguenti **flussi informativi obbligatori**:

- un **flusso informativo tempestivo e d'urgenza**, al pari di ogni ulteriore Destinatario del Modello di Organizzazione;
- un ulteriore **flusso informativo periodico**, diretto a comunicare le informazioni di rilievo, aventi ad oggetto: (i) le eventuali modifiche o variazioni intervenute, con riferimento al sistema di poteri eventualmente in vigore, nell'Area Aziendale di riferimento; (ii) la concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IL S.p.A.; (iii) i processi o le fasi di processo, gestiti dalla singola Area aziendale, potenzialmente sensibili, ai sensi del Modello Organizzativo adottato da IL S.p.A..

Per completezza, deve valorizzarsi come la società si riserva di valutare l'opportunità di istituire flussi informativi da società Terze, in veste di referenti ex 231, in relazione ai processi gestiti nell'interesse di IL S.p.A..

14. Diffusione del Modello

Al fine di garantire un'efficace attuazione del Modello Organizzativo adottato da IL S.p.A., è di primaria importanza la conoscenza delle prescrizioni che vi sono contenute, sia da parte delle risorse umane già presenti in IL S.p.A., sia da parte delle risorse destinate a farne parte, in futuro.

Pertanto, onde garantirne un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene, formalmente, comunicata, a cura del Consiglio di Amministrazione di IL S.p.A., a tutti i Destinatari, con modalità idonee a garantirne un'effettiva conoscenza.

Viene, altresì, predisposta una nota sintetica informativa *ad hoc*, in relazione ai contenuti del d.lgs. 231/2001 e al Modello Organizzativo di IL S.p.A.. Tale nota verrà, altresì, allegata alla lettera di assunzione.

Vengono predisposte ed inviate e-mail o note informative a tutti i dipendenti, in caso di aggiornamento del Modello Organizzativo.

Il Codice Etico viene pubblicato sulla rete *intranet* aziendale e sul sito *internet* di IL S.p.A. e reso disponibile a tutti i dipendenti ed ai collaboratori della società.

Il Modello viene pubblicato sulla rete *intranet* aziendale, rendendolo in tale maniera disponibile a tutti i dipendenti e viene consegnato agli agenti; la parte Generale del Modello viene pubblicata sul sito aziendale, di modo da essere consultabile pubblicamente.

I contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, i contratti aventi ad oggetto le relazioni d'affari di IL S.p.A. saranno rivisti, in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Codice Etico e al d.lgs.231/2001, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Le disposizioni operative, i protocolli e le procedure sono resi disponibili a tutti gli interessati e pubblicati sulla rete *intranet* aziendale.

Per quanto riguarda le risorse umane di IL S.p.A. (ivi inclusi gli stagisti ed i lavoratori interinali), esse sono tenute a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società e di impegno ad osservarne le relative prescrizioni.

Per quanto attiene, invece, i fornitori, gli appaltatori, gli agenti, i distributori ed i consulenti, coinvolti nei processi sensibili individuati, qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di una qualunque forma di collaborazione con essi, deve esplicitamente contenere una clausola riferita al Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso IL S.p.A. e, nello specifico, all'obbligo di osservarne le relative prescrizioni.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da IL S.p.A. sarà reso disponibile a tutti i Destinatari, secondo le modalità che la società riterrà più opportune.

15. Formazione e selezione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, IL S.p.A. garantisce una corretta conoscenza, sia alle risorse umane già presenti in azienda, sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e delle misure di prevenzione e controllo ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime, nei processi sensibili e nelle aree a rischio di commissione di reato, rilevante ai sensi del d.lgs.231/2001.

La Direzione Risorse Umane, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, assicura, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello, anche con riferimento agli aggiornamenti ed alle integrazioni successive.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società. In particolare, IL S.p.A. ha previsto livelli diversi di formazione:

a) Amministratori, personale direttivo e con funzioni di rappresentanza:

- seminario iniziale;
- aggiornamenti su eventuali modifiche normative del d.lgs.231/2001;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

b) Organismo di Vigilanza e Responsabili interni delle aree a rischio:

- seminario iniziale;
- aggiornamenti su eventuali modifiche normative del d.lgs.231/2001;
- corsi specifici in merito alle tecniche di rilevazione dei rischi, di implementazione di sistemi di controllo interno, di gestione dei rischi nelle aree sensibili;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;

- informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.
- c) Personale dipendente e lavoratori autonomi che operano nelle aree a rischio di commissione di reato:
- seminario iniziale;
 - aggiornamenti su eventuali modifiche normative del d.lgs.231/2001;
 - informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
 - informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

La partecipazione ai suddetti seminari e corsi di formazione è obbligatoria. Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza, in stretta collaborazione con il Responsabile selezione, formazione e sviluppo del personale, predisporre specifici controlli di frequenza.

16. Informativa a consulenti esterni, fornitori e partners.

L'Organismo di Vigilanza curerà, altresì, la predisposizione di apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate da IL S.p.A., in applicazione del presente Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza procederà alla formulazione di apposite clausole contrattuali e dei successivi aggiornamenti delle stesse, al fine di informare i fornitori e gli altri partners contrattuali dell'adozione, da parte dell'azienda, del Modello Organizzativo e delle conseguenze della sua violazione e inosservanza.

17. Il sistema disciplinare

Affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa considerarsi idoneo alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001, non è sufficiente la sua mera e formale adozione da parte di IL S.p.A., ma è soprattutto necessario che l'organizzazione aziendale, astrattamente delineata dal Modello, venga poi dalla società efficacemente attuata.

Per espressa disposizione legislativa, *“l'efficace attuazione”* del Modello Organizzativo deve presupporre l'istituzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”* (art. 7, comma IV°, d.lgs. 231/2001).

E' pertanto necessaria la costruzione di un coerente sistema disciplinare, che intervenga sia in caso di violazione, da parte dei soggetti destinatari del presente Modello, delle regole comportamentali dinanzi enucleate, sia in caso di mancato rispetto delle procedure

e dei protocolli previsti nel presente Modello (cfr. documentazione di riferimento in appendice).

E' bene, però, precisare che la previsione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari che seguono, prescindono dal corso del procedimento penale eventualmente instauratosi, così come anche dall'esito del giudizio penale eventualmente intervenuto, giacché dette sanzioni rappresentano un insieme di regole assunte da Instrumentation Laboratory S.p.A., in piena autonomia rispetto agli altri ed eventuali sistemi sanzionatori previsti dalla legge.

17.1 Il sistema disciplinare: sanzioni previste per i lavoratori subordinati

Ai sensi del presente Modello, costituisce illecito disciplinare qualunque condotta tenuta dai lavoratori subordinati, che si ponga in contrasto con le regole comportamentali, i protocolli e le procedure previste nel presente testo.

Le sanzioni, in concreto irrogabili nei confronti dei dipendenti così individuati, sono le medesime previste dai contratti ed accordi collettivi in vigore per il settore metalmeccanico. La loro adozione presuppone il rispetto:

- dei principi e delle procedure di cui all'art. 7, Legge 300 del 20 maggio 1970 (*"Statuto dei lavoratori"*);
- delle eventuali normative speciali e dei contratti collettivi applicabili;
- dei principi giurisprudenziali in materia giuslavorista. Tra di essi è, in particolare, opportuno richiamare il principio della proporzionalità della sanzione, da irrogare, a cura degli organi dirigenziali di Instrumentation Laboratory S.p.A. a ciò deputati, rispetto alla violazione concretamente accertata.

Posto quanto sopra, viene stabilito quanto segue:

- incorre nei provvedimenti di **ammonizione scritta, multa, ovvero sospensione dal lavoro**, il lavoratore subordinato il quale violi, ovvero ometta di adottare, le procedure ed i protocolli interni all'azienda previsti dal presente Modello organizzativo, ovvero tenga una condotta non conforme alle regole comportamentali sancite nel presente testo, che sanzionano le condotte dirette a produrre "pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento".

Dette sanzioni vengono considerate applicabili, in quanto le violazioni accertate devono considerarsi rientranti nel sistema disciplinare già previsto dalle norme pattizie vigenti in azienda, e segnatamente nelle disposizioni presenti nel contratto collettivo applicabile.

La sanzione applicabile, tra quelle tassativamente previste, sarà quella da considerarsi congrua rispetto al caso concreto e commisurata alla gravità della violazione, tenendo altresì in considerazione l'eventuale recidiva;

- incorre nel provvedimento di **licenziamento con preavviso**, il lavoratore subordinato che, nel compimento di una qualsiasi tra le attività cosiddette "sensibili" e, precisamente quelle individuate nella Parte Speciale del presente Modello, violi una prescrizione comportamentale, ovvero un protocollo o una procedura, in modo tale che la sua condotta sia diretta in maniera univoca al compimento di un illecito penale, fra quelli sanzionati dal d.lgs. 231/2001. Detta sanzione viene applicata dagli organi dirigenti di Instrumentation Laboratory S.p.A. dovendosi ravvisare, in tale ipotesi, un'infrazione "*alla disciplina e alla diligenza del lavoro*", così come è intesa e definita nel contratto collettivo di lavoro applicabile;
- incorre nel provvedimento di **licenziamento senza preavviso**, il lavoratore subordinato che, nel compimento di una qualsiasi tra le attività cosiddette "sensibili" e, precisamente quelle individuate nella Parte Speciale del presente Modello, violi deliberatamente una prescrizione comportamentale, ovvero un protocollo o una procedura, in modo tale che la sua condotta sia idonea a determinare l'applicazione concreta, a carico di Instrumentation Laboratory S.p.A., di una delle misure sanzionatorie previste dal d.lgs. 231/2001.

Detta sanzione viene applicata dagli organi dirigenti di Instrumentation Laboratory S.p.A., in quanto "*provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale*" ed in quanto costituisca "*delitto a termine di legge*", così come inteso in sede di contrattazione collettiva.

Il procedimento sanzionatorio descritto in questi paragrafi, in quanto correlato alla violazione delle norme comportamentali, delle procedure ed i protocolli previsti nel Modello organizzativo, si inserisce all'interno del sistema disciplinare già vigente all'interno dell'azienda. Pertanto, per quanto concerne l'accertamento delle violazioni e dei comportamenti dei dipendenti, il procedimento disciplinare in senso stretto, nonché

l'irrogazione delle sanzioni, permangono invariati i poteri già attribuiti ai vertici dell'azienda, nell'ambito delle rispettive competenze.

In aggiunta a ciò, è compito specifico dell'Organismo di Vigilanza, il monitoraggio costante del sistema disciplinare, sì da consentirne un adeguamento, in ragione dell'eventuale mutamento delle esigenze di tutela e/o della struttura societaria.

L'Organismo di Vigilanza dovrà curare, inoltre, la diffusione in ambito aziendale delle nuove disposizioni disciplinari, rendendosi disponibile a fornire spiegazioni in merito.

17.2 Il sistema disciplinare: sanzioni previste per i Dirigenti e gli Amministratori

In caso di violazione delle norme comportamentali, delle procedure, dei protocolli e delle misure di prevenzione e controllo, previsti o richiamati nel presente Modello Organizzativo, da parte di soggetti posti in posizione apicale, all'interno della struttura societaria di Instrumentation Laboratory S.p.A. o comunque, da parte di soggetti aventi qualifica dirigenziale, la società provvederà a comminare le sanzioni ritenute più idonee, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

Detta disposizione si applica anche alle violazioni commesse dagli Amministratori. In detta circostanza, tuttavia, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare prontamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle condotte contestate.

17.3 Il sistema disciplinare: misure da adottare nei confronti di consulenti e collaboratori esterni

L'inosservanza delle norme previste nel presente Modello, ad opera di consulenti, collaboratori esterni ed altri soggetti non legati a vincolo di subordinazione con Instrumentation Laboratory S.p.A., comporterà l'applicazione delle misure e delle sanzioni contrattuali previste negli accordi che disciplinano i rapporti tra l'azienda ed il consulente.

Lo stesso dicasi per le violazioni che costituiscono illecito penale sanzionato dal d.lgs. 231/2001.

APPENDICE - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
REPORTISTICA

- Report quadrimestrali dei Responsabili di Area all'Organismo di Vigilanza

ALTRI DOCUMENTI RIFERITI

- Confindustria Dispositivi Medici: Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001
- Documento di Valutazione dei Rischi ex d.lgs. 81/08, per la sede di Milano di Instrumentation Laboratory SpA, il Centro Distribuzione di Cavenago Brianza, lo Stabilimento di Produzione di Ascoli Piceno
- Organigramma aziendale
- Organigramma Sistema Gestione Ambientale

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
1	(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 bis	100	500	3	24
2	(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 ter	100	500	3	24
3	(Truffa) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	100	500	3	24
4	(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 bis	100	500	3	24

5	<p>(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 ter	100	500	3	24
6	<p>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	615 ter	100	500	3	24
7	<p>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	615 quater	100	300	3	24
8	<p>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24
9	<p>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24
10	<p>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24
11	<p>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24

12	<p>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	c.p.	635 bis	100	500	3	24
13	<p>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	c.p.	635 ter	100	500	3	24
14	<p>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	c.p.	635 quater	100	500	3	24
15	<p>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	c.p.	635 quinquies	100	500	3	24
16	<p>Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo* riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. * artt. 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492, 493 c.p.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	c.p.	491 bis	100	400	3	24
17	<p>Perimetro di sicurezza cibernetico Art. 1 D.L. 105/2019 (omissis) 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (come modificato dall'art. 1 co 11 bis D. L. 105/2019)</p>	22/09/2019	D.L. 105/2019	1 co. 11	100	300	3	24

18	<p>(Associazione per delinquere)</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	416, escluso comma 6	300	800	12	24
19	<p>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	416bis	400	1000	12	24
20	<p>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	630	400	1000	12	24

21	<p><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></p> <p>. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24
22	<p><u>(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24

	<p>possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto</p>								
23	<p>(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	24

24	<p>(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29], [modifica al comma 6 introdotta con l. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07-01-2017]	25/07/2009	c.p.	416, comma 6, 600, 601, 601-bis, 602	400	1000	12	24
25	<p>(Scambio elettorale politico-mafioso) Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]; modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62	25/07/2009	c.p.	416ter	400	1000	12	24
26	<p>(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. <u>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</u></p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	319bis	300	800	48	84
27	<p>(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	c.p.	321	200	600		
28	<p>(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	321	200	600	48	84
29	<p>(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	322 c. 2-4	200	600	48	84
30	<p>(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	321	300	800	48	84

31	<p>(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni, (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	04/07/2001	c.p.	319ter c. 1	200	600	48	84
32	<p>(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. (articolo modificato dalla dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	04/07/2001	c.p.	319ter c.2	300	800	48	84
33	<p><u>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	04/07/2001	c.p.	322-bis	300	800		
34	<p>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>	<p>25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	04/07/2001	c.p.	319	200	600	48	84
35	<p>(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) (articolo modificato dalla dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	04/07/2001	c.p.	317	300	800	48	84
36	<p>(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (articolo modificato dalla dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	28/11/2012	c.p.	319quater	300	800	4884	24

37	<p>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	04/07/2001	c.p.	320	200	800		
38	<p>(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	04/07/2001	c.p.	322 c.1-3	100	200		
39	<p>(Traffico di influenze illecite) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	28/11/2012	c.p.	346	100	200		
40	<p>(Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>	04/07/2001	c.p.	318	100	200		
41	<p>(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>	<p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	27/09/2001	c.p.	454	100	500	12	24
42	<p>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>	<p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	27/09/2001	c.p.	455	500	500	12	24
43	<p>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>	<p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	27/09/2001	c.p.	457	100	200		

44	<p>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	459	100	333,3 3	12	24
45	<p>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	460	100	500	12	24
46	<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	464 c. 2	100	200		
47	<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	464 c.1	100	300		
48	<p>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	473	100	500	3	12
49	<p>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	474	100	500	3	12
50	<p>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	c.p.	453	300	800	12	24

51	<p>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	<p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]</p>	27/09/2001	c.p.	461	100	500	12	24
52	<p>(Turbata libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	c.p.	513	100	500		
53	<p>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	c.p.	513bis	100	800	3	24
54	<p>(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	c.p.	514	100	800	3	24
55	<p>(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	c.p.	515	100	500		
56	<p>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	c.p.	516	100	500		
57	<p>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	c.p.	517	100	500		
58	<p>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	01/08/2009	c.p.	517ter	100	500		

59	<p>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517q uater	100	500		
60	<p>(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	c.c.	2621	200	400		
61	<p>False comunicazioni sociali delle societa' quotate)</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	c.c.	2622	400	600		
62	<p>Fatti di lieve entita') Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	14/06/2015	c.c.	2621-bis	100	200		
63	<p>(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2625 c.2	100	180		
64	<p>(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2626	100	180		
65	<p>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2627	100	130		

66	<p>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2628	100	180		
67	<p>(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2629	150	330		
68	<p>(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2632	100	180		
69	<p>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2633	150	330		
70	<p>(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2636	150	330		
71	<p>(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2637	200	500		
72	<p>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2638 c.1 -2	200	400		
73	<p>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	12/01/2006	c.c.	2629 bis	200	500		

	<p>dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>								
74	<p>(Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38].</p>	28/11/2012	c.c.	2635	400	600		
75	<p>(Istigazione alla corruzione tra privati) - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<p>25ter (Reati societari) [art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017]</p>	15/03/2017	c.c.	2635-bis	200	400		
76	<p>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	c.p.	270bis	200	700	12	24
77	<p>(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	c.p.	270ter	200	700	12	24
78	<p>(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	c.p.	270ter	400	1000	12	24

79	<p>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quater	400	1000	12	24
80	<p>(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quater	400	1000	12	24
81	<p>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quinquies	200	700	12	24
82	<p>(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) art. 270 quinquies1 Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. (Sottrazione di bene o denaro sottoposti a sequestro art. 270quinquies2 Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quinquies1	400	1000	12	24
83	<p>Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270sexies	200	700	12	24
84	<p>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280	200	700	12	24

85	<p>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280	400	1000	12	24
86	<p>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280bis	200	700	12	24
87	<p>(Atti di terrorismo nucleare) art. 280ter È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280ter	400	1000	12	24
88	<p>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	289bis	200	700	12	24
89	<p>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	302	200	700	12	24
90	<p>(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio	1	400	1000	12	24

95	<p>(Pornografia minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600ter c. 1-2	300	800	12	24
96	<p>(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600quater	200	700		
97	<p>(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600quater.1	300	800		
98	<p>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600quinquies	300	800	12	24
99	<p>(Tratta di persone) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	601	400	1000	12	24
100	<p>(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	602	400	1000	12	24

101	<p>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>	25quiquies-comma 1, lettera a (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 199/16, art. 1]	04/11/2016	c.p.	603-bis	400	1000	12	24
102	<p>(Abuso di informazioni privilegiate)</p> <p>1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U. F. n. 58/98 (com e modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000		

103	<p>(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U. F. n. 58/98 (com e modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000		
104	<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	c.p.	589	1000	1000	3	12
105	<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	c.p.	589	250	500	3	12
106	<p>(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6

107	<p>(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	c.p.	648	200	800	3	24
108	<p>(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	c.p.	648bis	200	800	3	24
109	<p>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	c.p.	648ter	400	1000	3	24
110	<p>(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	01/01/2015	c.p.	648ter-1	200	800	3	24

111	<p>ARTICOLO 171 L. 633/41 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall' articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) (abrogata)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legg e n. 633/1 941	171	100	500	3	12
112	<p>Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legg e n. 633/1 941	171bis	100	500	3	12

113	<p>ART. 171 TER L. 633/1941</p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legg e n. 633/1 941	171te r	100	500	3	12
-----	---	---	------------	---------------------	---------	-----	-----	---	----

114	<p>ART. 171 SEPTIES</p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non</p> <p>Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	12
115	<p>ART 171 OCTIES 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	12
116	<p><u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	15/08/2009	c.p.	377bis	100	500		
117	<p>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	c.p.	727bis	100	250		
118	<p>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> <p>* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	c.p.	733bis	150	250		
119	<p>(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6

	<p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>								
120	<p>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. <p style="text-align: center;"><u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p></p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6

121	<p>(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	107					
122	<p>(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	108					
123	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6	
124	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in diffiimità da prescrizioni) Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250			
125	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) <u>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.</u> Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250			
126	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 5 (Secondo periodo) <u>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</u> Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6	
127	<p>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6	
128	<p>(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250			
129	<p>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250			

130	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250			
131	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250			
132	(Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. <u>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250			
133	(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. <u>Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6	
134	(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250			
135	(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250			
136	(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250			
137	(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250			
138	(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250			
139	(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1	150	250			

140	<p>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	c.p.	452 quate rdecies	300	500	3	6
141	<p>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	c.p.	452 quate rdecies	400	800	3	6
142	<p>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250		
143	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250		
144	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		

145	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	2, com mi 1 e 2	100	250		
146	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250		
147	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500		
148	<p>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7	150	250		
149	<p>(Inquinamento doloso provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6

150	<p>(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.1	100	250	3	6
151	<p>(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	3	6
152	<p>(Inquinamento ambientale) E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	25undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI - bis)	452 bis	250	600	3	12
153	<p>(Disastro Ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	25undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI - bis)	452 quater	400	800	3	24
154	<p>(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	25undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI - bis)	452 quinquies	200	500		
155	<p>(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	25undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI - bis)	452 octies	300	1000		
156	<p>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta.'</p>	25undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI - bis)	452 sexies	250	600		

157	<p>(Impiego di lavoratori irregolari).</p> <p>Art. 22</p> <p>comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012]</p>	09/08/2012	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis	100	200		
158	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).</p> <p>Art. 12</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>...</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017]</p>	17/10/2017	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	legge 13 ottobre 1975, n. 654	400	1000	12	
159	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).</p> <p>Art. 12</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà."</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161]</p>	19/11/2017	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello	art. 12, c. 5.	100	200	12	

				strani ero					
160	<p>Razzismo e Xenofobia</p> <p>Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".</p>	<p>25terdecies (Razzismo e Xenofobia) Articolo introdotto dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017"</p>	06/04/2018	c.p.	art. 604 ter	200	800	12	24

161	<p>(Art. 1. Frode in competizioni sportive).</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p> <p>(Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.)</p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p>	<p>25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019</p>	<p>Legg e 13 Dicembre 1989, n. 401</p>	<p>art. 1-4</p>	<p>100</p>	<p>500</p>	<p>12</p>	<p>24</p>
162	<p>(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	<p>c.p.</p>	<p>416</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>3</p>	<p>24</p>

	<p>applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>								
163	<p>(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cì solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	c.p.	416bis	400	1000	3	24
164	<p>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	DPR 43/73	291quater	400	1000	3	24
165	<p>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	DPR 309/90	74	400	1000	3	24

166	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)</p>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D.Lgs. 286/1998 "Trafico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24
167	<p>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	377bis	100	500		
168	<p>(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	378	100	500		
169	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (7) 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 1	1	500	3	24
170	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 2 bis	1	400	3	24

171	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (12)</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	3	1	500	3	24
172	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p>	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	8	1	500	3	24
173	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	8	1	400	3	24
174	<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari</p>	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	10	1	400	3	24
175	<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	11	1	400	3	24